|  |  |
| --- | --- |
|  | **MINISTERO DELL’ISTRUZIONE****UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORECAMPUS DEI LICEI “Massimiliano Ramadù”Via Rimini, 1 04012 CISTERNA DI LATINA (LT)c. m. LTIS00100R – Codice Univoco Ufficio UFAC4D - C.F. 91004900592 – Codice iPAistsc\_ltis00100r**🕾 06.96873133 -** **LTIS00100R@istruzione.it** **–** **LTIS00100R@pec.istruzione.it**Sito web:[www.iisramadu.edu.it](http://www.iisramadu.edu.it) |

**Relazione introduttiva:**

Il decreto legge n.162 del 31 Ottobre 2022 ha introdotto una nuova fattispecie delittuosa: l'art. 434-bis c.p., rubricata «Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica». L’articolo 434-bis c.p. recita: «*L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita. E' sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione».*

**Rileviamo preliminarmente le seguenti criticità:**

1. Nel primo caso la pena prevista è ricompresa tra un minimo di tre anni ed un massimo di sei anni, mentre nel secondo caso non viene precisata la cornice edittale. Di particolare interesse è, sempre per quanto attiene alla previsione inerente gli organizzatori, la cornice edittale, con particolare riferimento al minimo edittale. Nel nostro ordinamento, infatti, la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p. è prevista per pene inferiori o uguali ai due anni. Nel caso di specie l’inapplicabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena all’art. . 434 bis disattende la logica deflattiva della legge Cartabia.
2. Con riferimento invece alla semplice partecipazione alla invasione arbitraria finalizzata al raduno pericoloso, la norma prevede una diminuzione di pena non quantificata (e dunque, parrebbe,ex art. 65 c.p., da un giorno ad 1/3 della pena prevista per la condotta di promozione e costituzione) la cornice edittale è quindi ricompresa tra un minimo di due anni ed un massimo di 5 anni, 11 mesi e 29 giorni.
3. Più segnatamente la pretesa punitiva dello Stato e la tutela ai beni giuridici protetti sarebbe già fornita dall'art. 633 c.p.- Tale reato è punibile a querela della persona offesa nella configurazione semplice con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 103,00 a 1.032,00 euro. Nella configurazione aggravata, che si realizza quando il fatto è commesso da più di cinque persone ovvero da persona palesemente armata, è perseguibile d'ufficio ed è punibile con la pena da 2 a 4 anni e della multa da 206,00 a 2.064,00 euro; se il fatto, poi, è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata. Pertanto appare superfluo intervenire con una nuova tipologia di reato.
4. Va evidenziato, inoltre, che i rave party sono eventi di trattenimento, che rientrano in una disciplina particolare, ritenuta conforme alla Costituzione e che nulla hanno in comune con il diritto di riunione di cui all'art. 17 Cost., in quanto propongono problemi di sicurezza e di tutela dell'incolumità individuale del tutto peculiari. I rave party, infatti, nella maggior parte dei casi sono organizzati clandestinamente proprio allo scopo di evitare il controllo delle autorità in ordine alle condizioni di sicurezza e di incolumità pubblica in cui qualsiasi manifestazione, anche e soprattutto di trattenimento, deve svolgersi.

**Si presentano pertanto le seguenti modifiche al testo di cui al D.L n.162 del 31 ottobre 2022:**

**art.434bis** «*L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando sussiste l’effettivo pericolo per l'incolumità pubblica o la salute pubblica.*

***Comma1*** *Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione fino a due anni con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Per i partecipanti all’evento è sempre applicabile l’art. 65 c.p .». E' sempre ordinato il sequestro ai sensi dell'art*  **316 c.p.p**.  *delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione».*

Bibliografia:

C. Ruga Riva, “ *la festa è finita.* *Prime osservazioni sullafattispecie che incrimina i* *“rave party”* in Sist. Pen, 03.11.2022

A. Cavaliere, l’art.5 d.l 31 ottobre 2022 N.162: “*Tolleranza zero contro le folle pericolose degli invasori dei terreni ed edifici*, in Penale Diritto e Procedura 02-11.2022

M. Ronco*, Rave party e risposta penale*, in Centro Studi, Rosario Livatino, 02.11.2022

Giurisprudenza:

Corte. Cost.,27.03.1987 n.77

Fonti normative:

D.l.g.10.10.2022 n.150 attuativo della L.134.2021 “*recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia ripartiva e disposizioni per la rapida definizione dei procedimenti giudiziari”*

Sitografia:

in Ius itinere*: Prime considerazioni circa il nuovo delitto ex art.434\_bis c.p*



